

IN QUESTA EDIZIONE



1. La prenotazione del bonus pubblicità entro il 31/03/2025
2. Invio/aggiornamento del modello EAS entro il 31/03/2025
3. Per imprese con sedi operative in Alto Adige: contributi per l'installazione di sistemi di video-allarme antirapina fino al 31/12/2025

1

La prenotazione del bonus pubblicità entro il 31/03/2025

Per soggetti IVA

Per il bonus pubblicità 2025 i soggetti interessati devono presentare la prenotazione entro il 31/03/2025, ivi indicando i dati relativi agli investimenti effettuati/da effettuare in tale anno. Gli investimenti pubblicitari ammissibili al credito d'imposta (nella misura del 75% del valore "incrementale", nel limite massimo di spesa di Euro 30 milioni in ragione d'anno) sono pertanto l'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale (è necessario un incremento delle spese sostenute nel 2025 rispetto all'anno precedente). Non potranno godere dell'agevolazione i soggetti che programmano investimenti pubblicitari inferiori rispetto a quelli dell'anno precedente, i soggetti che nell'anno precedente non abbiano effettuato investimenti pubblicitari e i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell'anno. Ai soli fini dell'attribuzione del credito di imposta le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa. Maggiori informazioni a riguardo sono disponibili anche in Internet, al seguente link: <https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/credito-di-imposta-su-investimenti-pubblicitari-incrementali/>

In caso di edizione esclusivamente in formato digitale, i contenuti informativi devono essere fruibili in tutto o in parte a titolo oneroso; in caso di edizione in formato digitale in parallelo con l'edizione su carta, la fruibilità può essere consentita anche integralmente a titolo gratuito. In caso di superamento dei mezzi disponibili, tali mezzi saranno ripartiti tra i beneficiari riducendo di conseguenza la percentuale agevolativa. Le spese di pubblicità correlate al tax credit sono da contabilizzare quali costi di periodo, mentre il credito d'imposta riconosciuto a fronte delle suddette spese è configurabile quale contributo in conto esercizio da imputare alla voce A.5 del conto economico. Per l'individuazione dell'esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria trova applicazione il principio di competenza. Pertanto, i costi relativi a prestazioni di servizio sono di competenza dell'esercizio in cui le prestazioni sono ultimate, non rilevando il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento. Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, tramite modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Chiediamo ai nostri clienti interessati di voler contattare tempestivamente il nostro consulente di riferimento (informandolo dell'ammontare delle spese pubblicitarie programmate nel 2025, e delle relative offerte già richieste), ai fini di aver ulteriori informazioni a riguardo.

2 Invio/aggiornamento modello EAS entro 31/03/2025

Per enti non commerciali

Ricordiamo che entro 31/03/2025 dev'essere inviato/aggiornato il modello EAS da parte degli enti non commerciali. Facciamo presente che gli enti del Terzo Settore iscritti al registro RUNTS sono esonerati dall'invio del modello EAS. Gli enti non commerciali che nel corso del 2024 non hanno subito variazioni dei dati fiscali già comunicati con il precedente modello EAS non devono nuovamente ripresentarlo. Maggiori informazioni a riguardo sono reperibili in Internet al seguente Link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/comunicazioni/enti-associativi-modello-eas/scheda-informativa-eas>

3 Per imprese con sedi operative in Alto Adige: contributi per l'installazione di sistemi di video-allarme antirapina fino al 31/12/2025

Per soggetti IVA

La Provincia Autonoma di Bolzano concede contributi alle imprese per l'installazione di sistemi di video-allarme antirapina e video-sorveglianza al fine di incrementarne la sicurezza. Possono

accedere alle agevolazioni di cui ai presenti criteri le imprese individuali, le società di persone o di capitali nonché i consorzi, le cooperazioni e le associazioni giuridicamente costituite tra due o più imprese che svolgono la loro attività prevalente in Alto Adige. Le imprese interessate devono risultare iscritte nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bolzano e la loro l'attività esercitata deve essere classificata secondo un certo codice ATECO. Le imprese esercenti attività turistica ai sensi della legge provinciale del 14/12/1988, n. 58 e successive modifiche possono fare domanda di contributo se negli ultimi tre anni hanno un fatturato medio fino a un massimo di Euro 1.000.000,00. Le spese ammissibili sostenute e ammesse a tale contributo a fondo perduto ammontano ad un minimo di Euro 1.000,00 e ad un massimo di Euro 8.000,00 per sede operativa. L'agevolazione è concessa nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, pertanto il contributo massimo ammonta a Euro 4.000,00 per ogni sede operativa. Le domande devono essere presentate prima dell'avvio o di realizzazione dell'iniziativa. Maggiori informazioni a riguardo e la relativa modulistica per le domande di accesso al contributo si trovano in Internet al seguente link:

<https://civis.bz.it/it/servizi/servizio.html?id=1044425>

Per una panoramica di tutti i contributi provinciali a fondo perduto attualmente in essere si potrà avere maggior informazioni da questo sito:

<https://economia.provincia.bz.it/it/contributi-per-gli-anni-2024-2025-e-2026>



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

